

Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Polizze vita, così si riducono i benefici fiscali per i premi pagati

È vero che sono stati ridotti i benefici fiscali per le polizze vita? (Paolo Peluso, Caserta)

Con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Lmu, il Legislatore ha modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni.

Precedentemente alle modifiche, il beneficio fiscale si assestava su un importo del 19% nel limite di spesa di 1.291,14 euro di quanto pagato: in relazione alle polizze sottoscritte a partire dal 1/1/01, a titolo di premio per assicurazione aventi a oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto; in relazione alle polizze sottoscritte fino al 31/12/00 a titolo di premio per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore ai cinque anni e non sia consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Per l'anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente: la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di 630 euro.

A decorrere dall'anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa: di 530 euro per i contratti di assicurazione sulla vita; di 1.291,14 euro limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente.

Anche il settore delle polizze RC auto è stato interessato dalle novità normative. Dall'anno prossimo, infatti, non sarà più possibile dedurre l'importo pagato al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con il premio di polizza.

Rimangono esenti da tagli i contributi e premi versati alle forme di Previdenza Complementare (Fondi pensione), deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro.

**Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (scrivere a: r.marcello@unagraco.it)*